



CIRCOLARE N° 4 DEL 28 AGOSTO 2006

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E AMBIENTE

RUMORE

G.U. n° 124 del 30 Maggio 2006	D.L.gs 10 Aprile 2006 n° 195	Attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (Rumore) Modifica del titolo V del D.Lgs 626/94
--------------------------------	------------------------------	--

Sulla GU n. 124 del 30 maggio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 del Presidente della Repubblica dal titolo "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)". La nuova normativa si inserisce nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il nuovo titolo V-bis, protezione da agenti fisici, che va a sostituire le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. In particolare, si è stabilito che non possa essere in alcun modo superato un livello di esposizione giornaliera al rumore pari a 87 dB(A), o un livello di picco, per rumori impulsivi, pari a 140 dB(C). Questi valori sono intesi come, livelli presenti "all'interno" dell'orecchio e non come livelli presenti nell'ambiente di lavoro; questa novità introduce un nuovo aspetto da considerare nella determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore, ovvero, deve essere valutata anche l'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore stesso .

COME ERA PRIMA		COME SARA' DAL 14 DICEMBRE 2006	
D.Lgs 277/91		D.Lgs. 195/06	
Con valore d'azione inferiore a 80 dB Informazione al lavoratore e controllo sanitario se richiesto .	80 dB(A)	80 dB(A) e 135 db(C) picco	Con valori di azione inferiori a 80 dB e 135 db(C) picco , informazione e formazione del lavoratore, obbligo di fornitura dei DPI e controllo sanitario se richiesto .
Con valore d'azione superiore a 80 dB formazione al lavoratore e obbligo al controllo sanitario e la fornitura di DPI	85 dB(A)	85 dB(A) e 137 db(C) picco	Con valori di azione superiori a 85 dB e 137 db(C) picco, obbligo al controllo sanitario e obbligo uso dei DPI .
Con superamento del valore limite di esposizione obbligo all'uso dei DPI	90 dB(A) e 140 dB (picco)	87 dB(A) e 140db(C) picco	Con superamento dei valori limite di esposizione obbligo di misure immediate per riportare il valore al di sotto del limite

Cosa cambierà per le aziende :

L'Art 5 comma 1 del D.Lgs 195/2006 abroga e fa decadere le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 Agosto 1991 n° 277 ovvero :

- abrogazione dell'obbligo del datore di lavoro alla comunicazione , ex art. 45 D.Lgs 277/91 (superamento dei valori limite di esposizione) che prevede l'informazione all'organo di vigilanza dell'incapacità aziendale di rientrare al di sotto del livello limite esposizione; in futuro nessuna comunicazione sarà invece dovuta dalle aziende all'organo di vigilanza e al RLS .
- abrogazione dell'obbligo all'istituzione del registro degli esposti e alla sua gestione con le relative comunicazioni e rapporti con gli organi di controllo.

Modifiche sostanziali andranno apportate anche alla relazione tecnica di valutazione del rischio sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista strutturale (considerazione dei valori di attenuazione dei dispositivi di protezione individuale) .

Vi invitiamo a contattare i nostri uffici per definire le modalità della revisione della valutazione del rumore, che deve comunque essere effettuata entro il **14 Dicembre 2006** .

L'effettuazione di nuove misurazioni è necessaria per definire il livello di picco e per valutare l'efficacia dei mezzi di protezione utilizzati.